

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29254-tribunale-di-modica-giudice-del-lavoro-dott-ssa-sandra-levanti-sentenza-n-74-2008-in-tema-di-irrogazione-di-sanzione-disciplinare-nell-ambito-di-rapporto-di-lavoro-nel-settore-marittimo>

Autore: sentenza

Tribunale di Modica, Giudice del Lavoro Dott.ssa Sandra Levanti - Sentenza n. 74/2008 in tema di irrogazione di sanzione disciplinare nell'ambito di rapporto di lavoro nel settore marittimo.

Sent. 74-2008 sent. lavoro licenziamento marittimo 270.04

Tribunale di Modica, Giudice del Lavoro Dott.ssa Sandra Levanti - Sentenza n. 74/2008

In tema di irrogazione di sanzione disciplinare nell'ambito di rapporto di lavoro nel settore marittimo.

TRIBUNALE DI MODICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modica in composizione monocratica, nella persona della **dott.ssa Sandra Levanti**, in funzione di **Giudice del Lavoro**, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 270/2004 R.G.L., promossa

da

XXX, nato a [omissis] Pozzallo il [omissis] ed ivi residente nella via [omissis], elettivamente domiciliato in Modica nella via [omissis], presso lo studio dell'avv. [omissis], che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo

- ricorrente -

contro

CRUISE SHIPS CATERING AND SERVICES INTERNATIONALE N.V., con sede secondaria in Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Modica nella Piazza [omissis] presso lo studio dell'avv. [omissis], che - congiuntamente agli avvocati [omissis] - lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso

- resistente -

All'udienza del 21 aprile 2008, le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti; indi il Giudice pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando lettura del dispositivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.8.2004, XXX esponeva:

che lo stesso, quale dipendente della Cruise Ships Catering and Services Internazionale N.V., era stato imbarcato a bordo della M/n Costa Classica, con la qualifica e le mansioni di 1° cambusiere dal 10.10.2000 al 14.1.2003, giorno in cui era sbarcato in Brasile per fare rientro in aereo in Pozzallo, su disposizione e a spese della società datrice di lavoro;

che, entro un mese dal giorno di tale sbarco, il XXX avrebbe dovuto ricevere la lettera formale di messa a riposo per il periodo di 12 giorni per ogni mese di attività, ma solo nell'aprile 2003 gli era stata recapitata la nota del 17.4.2003, con la quale la società aveva formulato contestazione di addebito, assumendo che il ricorrente si era reso inadempiente ai doveri derivanti dal contratto di lavoro, non avendo evidenziato la differenza fra il dichiarato come ricevuto ed i reali quantitativi di merce effettivamente entrati in magazzino, per cui gli era stata comunicata la sospensione immediata, in via cautelativa, dalla lista del turno particolare;

che il XXX aveva controdedotto con nota del 29.5.2003, con la quale aveva decisamente respinto gli addebiti, rilevando che le operazioni di imbarco dei viveri erano sempre avvenute alla presenza e sotto la supervisione dell'inventary officer o del direttore dei servizi, i quali non avevano mai rilevato alcuna discrepanza né avevano mai contestato alcuna negligenza;

che, inoltre, il XXX, in tale nota, aveva precisato che, al momento dello sbarco, egli aveva redatto l'inventario delle merci presenti in cambusa e lo aveva consegnato all'inventary officer, il quale non aveva sollevato alcuna contestazione;

che, con nota del 5.9.2003, la società aveva invitato il ricorrente presso i suoi uffici in Genova per un colloquio chiarificatore, peraltro richiesto dallo stesso XXX;

che, avvenuto tale colloquio in data 18.9.2003, con nota del 24.11.2003, recapitata al XXX in Pozzallo, il datore di lavoro aveva disposto la di lui cancellazione dal turno particolare della società nel quale era iscritto;

che, con lettera del 16.12.2003, il ricorrente aveva chiesto la revoca del predetto provvedimento di cancellazione, con la conseguente reintegrazione nel turno e risarcimento del danno derivante anche dall'illegittima sospensione di cui alla lettera del 17.4.2003;

che, secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte, formatosi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987, la disciplina in tema di tutela reale e di reintegrazione nel posto di lavoro trovava applicazione anche in favore del marittimo in regime di continuità illegittimamente cancellato dal turno particolare;

che invero il lavoro nautico in regime di continuità era costituito dal contratto di arruolamento a tempo indeterminato, che si protraeva fino al momento della cancellazione del marittimo dal turno particolare, continuità assicurata anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo;

che il XXX era stato illegittimamente sospeso, senza il rispetto di alcuna procedura, senza alcuna valida motivazione e con provvedimento non indicativo del periodo di sospensione irrogata;

che le contestazioni di addebito formulate con nota del 17.4.2003, non solo erano generiche e non supportate dal alcun elemento di prova certa, ma erano state altresì confutate dal XXX, il quale aveva evidenziato che mai prima, durante i vari periodici controlli comunque effettuati, erano stati rilevati elementi di addebito;

che, in ogni caso, se anche fossero stati fondati gli addebiti, questi non avrebbero potuto costituire motivo per l'applicazione della gravissima sanzione della cancellazione dal turno particolare, che, equiparata al licenziamento, era la più grave delle sanzioni;

che invero non poteva essere addebitato al XXX alcun atto fraudolento, atteso che nel periodo intercorrente tra il momento di entrata della merce in magazzino e quello del dichiarato accertamento anche altri dipendenti avevano avuto accesso al magazzino, durante i periodi di assenza del XXX dal posto di lavoro.

Indi chiedeva che il Tribunale adito volesse:

“Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione con effetto immediato dal turno particolare comunicato il 17.4.2003 senza indicazione del periodo di sospensione e di idonea motivazione a supporto.

Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di cancellazione dal turno particolare, comunicato al XXX dalla società datrice di lavoro con la nota del 24.11.2003, perché adottato in

violazione di legge ed in carenza del fatto posto a suo fondamento a titolo di grave addebito e, comunque, perché adottato senza alcuna valutazione in ordine alla gravità della mancanza contestata, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.

Conseguentemente disporre la reiscrizione del XXX nel turno particolare e, quindi, la reintegrazione del XXX stesso nel posto di lavoro occupato al momento della cancellazione, nel rispetto della qualifica posseduta e delle mansioni espletate al momento della cancellazione, e condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore dell'odierno ricorrente nella misura di almeno € 30.000,00 o in quell'altra maggiore o minore che il Tribunale riterrà di liquidare.

Con il favore delle spese e dei compensi difensivi”.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la Cruise Ships Catering and Services Internazionale N.V. (CSCS), la quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modica in favore del Tribunale di Genova, posto che presso la Capitaneria di Porto di Genova era istituito il turno particolare al quale il ricorrente era iscritto e nello stesso luogo era stato adottato ed eseguito il provvedimento di cancellazione dal turno particolare medesimo.

Nel merito, rilevava:

che il XXX, marittimo con la qualifica di cambusiere ed iscritto al turno particolare di CSCS, aveva effettuato diversi imbarchi alle dipendenze di CSCS su navi da crociera di Costa Crociere S.p.A.;

che, però, egli non era iscritto al turno dei marittimi titolari di un rapporto di lavoro nautico in regime di CRL (Continuità di Rapporto di Lavoro);

che alcuni mesi dopo lo sbarco (per cessazione del contratto di arruolamento intervenuto il 14.1.2003) dalla m/n Costa Classica, la società aveva accertato che, a fronte di prodotti dichiarati ed attestati dal XXX come ricevuti il 28.12.2002 dal fornitore e da lui caricati a magazzino nei quantitativi di cui alle dette dichiarazioni ed attestazioni, egli aveva in concreto ricevuto quantitativi minori, senza dare registrazione di ciò e segnatamente senza dare evidenza della differenza tra il dichiarato come ricevuto ed i reali quantitativi effettivamente introdotti in magazzino;

che gli addebiti contestati al ricorrente trovavano riscontro nella documentazione allegata alla lettera di contestazione del 17.4.2003 e versata in atti;

che la contestazione non poteva considerarsi tardiva, atteso che l'intervallo di tempo tra il 28.12.2002 ed il 17.4.2003 era stato giustificato dalla necessità di sentire persone, alcune delle quali già sbarcate, e di compiere tutti gli accertamenti occorrenti;

che, in ogni caso, le conseguenze dell'eventuale dichiarazione di illegittimità del provvedimento di cancellazione dal turno particolare non potevano essere quelle indicate dal ricorrente;

che, infatti, la reiscrizione al turno particolare e, quindi, la reintegrazione nel posto di lavoro operava soltanto per il rapporto di lavoro nautico dei marittimi in regime di CRL, e non anche dei marittimi iscritti al turno particolare di avviamento, come il XXX;

che, infatti, il CCNL applicabile all'epoca dei fatti (art. 73 CCNL 5.8.1999 e CCNL 11.6.2003) prevedeva che la mancata reiscrizione al turno particolare o la cancellazione da esso, se ritenuta illegittima o ingiustificata, comportava soltanto una indennità massima pari a 30 giorni di retribuzione;

che, infine, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, dal risarcimento eventualmente riconosciuto avrebbe dovuto essere detratto l'*aliunde perceptum*.

Indi chiedeva che il Tribunale adito volesse "*... in via preliminare declinare la propria competenza dichiarando quella del Tribunale di Genova, nel merito, in subordine, salvo gravame respingere le domande del Signor XXX mandando assolta da essa Cruise Ships Catering and Services Internationale N.V.. In ulteriore subordine, salvo gravame, dichiarare tenuta Cruise Ships Catering and Services Internationale N.V. al pagamento a favore del Signor XXX della penale di 30 giorni. Vinti onorari e spese*".

Assunte le prove testimoniali a mezzo di prova delegata presso il Tribunale di Genova, all'udienza del 21 aprile 2008, le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti; indi il Giudice pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dalla società resistente in favore del Tribunale di Genova.

Sul punto, giova infatti richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "*ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità (di cui sia pacifica l'esistenza o del quale si chieda l'accertamento), il foro del luogo di cessazione del rapporto si individua con*

riferimento al luogo in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verifica dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide con il domicilio del lavoratore, nel quale questi deve attendere le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto" (v. ex multis, Cass. 7823/2001).

Nella specie, il ricorrente, sbarcato in data 14.1.2003, dopo essersi imbarcato a Genova su nave della Costa Classica in data 27.11.2002, è rientrato a Pozzallo, dove infatti risulta essere stato regolarizzato lo sbarco il 4.2.2003 (v. libretto di navigazione in atti); a Pozzallo si trova, invero, il domicilio del XXX, come è scritto alla prima pagina del libretto di navigazione, e a Pozzallo è stata inviata la lettera del 17.4.2003 con cui la società datrice di lavoro gli ha comunicato la sospensione dal turno particolare.

Ne deriva che, ai sensi dell'art. 603, comma 2, del codice navale, la competenza territoriale spetta al Tribunale di Modica, nel cui circondario "è cessato il rapporto di lavoro" oggetto di controversia.

II - Secondariamente, va affrontata la questione relativa all'applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo della disciplina generale di tutela della stabilità del rapporto lavorativo di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (condiviso da questo Giudice) formatosi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 1987, non v'è dubbio che con detta ultima pronuncia il Giudice delle Leggi ha inteso "inequivocabilmente estendere l'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti di cui alla legge n. 604/1966 e all'art. 18 l. n. 300/1970 ai rapporti di lavoro del personale marittimo navigante delle imprese di navigazione e che la sentenza stessa ha menzionato le normative contrattuali collettive sul regime dei turni particolari e sulla continuità del rapporto di lavoro solo per rilevare come le stesse non erano idonee ad assicurare un trattamento analogo a quello garantito dalla citata normativa legale, e non certo per condizionare alla applicabilità di taluna di tali discipline contrattuali l'operatività della normativa legale.

Pertanto la circostanza che i rapporti di arruolamento dei lavoratori del settore siano qualificabili come rapporti di lavoro a tempo indeterminato è sufficiente (per quanto concerne la problematica in esame) a rendere applicabili la legge n. 604/1966 (con i relativi requisiti di forma e

di giustificazione sostanziale del licenziamento), nonché l'art. 18 della legge n. 300/1970", dovendosi ritenere sottratti a tali regimi generali di tutela solo i rapporti a tempo determinato, correlati a singoli e distinti contratti di arruolamento (v. Cass. 7368/2005 e, in senso conforme, Cass. 777/2005, Cass. 16382/2004, Cass. 6118/2004, Cass. 10912/2000).

Ciò che viene in rilievo al fine dell'applicabilità della normativa limitativa del potere di licenziamento non è, pertanto, la riconducibilità del rapporto di lavoro al particolare regime di fonte contrattuale collettiva della cd. continuità retribuita di lavoro, bensì la circostanza che tra le parti sussista un rapporto di lavoro qualificabile come rapporto a tempo indeterminato, in base al concreto atteggiarsi della volontà delle parti o per effetto della normativa del codice della navigazione e della contrattazione collettiva che prevalga sulla volontà delle parti.

Ora, l'art. 1 del CCNL per i marittimi imbarcati su navi da crociera, stipulato il 27.7.1992, prodotto in copia dal ricorrente, dopo aver previsto che il contratto di imbarco può essere "per un dato viaggio o per più viaggi" ovvero "a tempo indeterminato", stabilisce che "se in forza di uno o più contratti a viaggio il marittimo presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un periodo superiore a cinque mesi, o tre mesi per la navigazione nel Mediterraneo, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato", sempre che tra un viaggio e l'altro non vi sia un'interruzione del rapporto contrattuale superiore a novanta giorni.

Nella specie, dall'esame del libretto di navigazione risulta che il ricorrente è stato imbarcato su navi di proprietà "Costa" nei seguenti viaggi: dal 21.12.1993 al 21.3.1994 (navigazione oceanica); dal 16.5.1994 al 19.10.1994 (navigazione mediterranea); dall'1.4.1997 al 17.8.1997; dal 9.7.1998 al 12.9.1998; dal 12.11.1999 al 14.4.2000; dal 10.10.2000 al 29.10.2000 (navigazione mediterranea); dal 26.1.2001 al 23.7.2001 (navigazione oceanica); dal 30.9.2001 al 26.11.2001 (navigazione mediterranea); dal 28.11.2001 al 17.3.2002 (navigazione mediterranea); dal 3.7.2002 al 22.11.2002 (navigazione mediterranea); dal 27.11.2002 al 14.1.2003 (navigazione oceanica).

Considerato che l'efficacia del CCNL sopra citato è limitata "sino al 31 agosto 1994" (v. art. 98), si osserva che già alla data del 31.8.1994 il ricorrente risulta aver prestato

ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un periodo superiore a cinque mesi, posto che tra i primi due viaggi (durati complessivamente otto mesi) v'è un intervallo temporale inferiore a novanta giorni; in ogni caso, sino al 31.8.1994, egli risulta essere stato imbarcato per navigazione nel Mediterraneo, alle dipendenze dello stesso armatore, per un tempo superiore a tre mesi.

Ne deriva, in forza della contrattazione collettiva, il carattere a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il XXX e la Cruise Ships Catering and Services Internationale N.V., con conseguente applicabilità della normativa di cui all'art. 18 l. 300/70, atteso il numero complessivo dei dipendenti (v. elenchi del personale in atti) e stante - in ogni caso - la mancata contestazione del requisito dimensionale.

Sotto altro profilo, è da escludersi che all'applicabilità della tutela reintegratoria osti la previsione dell'art. 73 del CCNL di categoria; invero, la penale dallo stesso contemplata e commisurata alla retribuzione dovuta per trenta giorni lavorativi, appare riferita esclusivamente all'ipotesi (ivi disciplinata) di ricorso alla procedura di conciliazione ed arbitrato innanzi ad apposito collegio.

III - Passando ad esaminare il merito della presente controversia, va detto che, con lettera del 17.4.2003, la società datoriale ha contestato al ricorrente il seguente addebito: *“a fronte di prodotti da Lei dichiarati ed attestati come ricevuti il giorno 28 dicembre 2002 dal fornitore e da Lei caricati a magazzino nei quantitativi di cui alle dette dichiarazioni ed attestazioni, Lei ha, invece, effettivamente ricevuto quantitativi inferiori e non ha fatto alcuna registrazione né ha dato alcuna evidenza della differenza fra il dichiarato come ricevuto e i reali quantitativi effettivamente entrati a magazzino”, “determinando, quindi, la non effettuazione dello storno: 1. dal carico di magazzino della M/n Costa Classica; 2. dalla fattura emessa dal fornitore; 3. dal pagamento effettuato al fornitore”*.

1. Con tale missiva, la Cruise Ships Catering and Services Internationale N.V., mentre da un lato ha assegnato al XXX il termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni difensive in relazione all'avviato procedimento disciplinare, per altro verso, *“stante la gravità dell'addebito”, ha sospeso “cautelativamente”, “con effetto immediato”, il ricorrente dalle proprie liste del turno particolare.*

Orbene, il lavoratore ha denunciato l'illegittimità di tale provvedimento di sospensione con effetto immediato dalle liste del turno particolare, per mancata indicazione del periodo di sospensione e di idonea motivazione, nonchè per inosservanza di qualunque procedura.

Sotto quest'ultimo profilo, va detto che in effetti il CCNL versato in atti dal ricorrente stabilisce, all'art. 15, che *"per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo"*.

Senonché, ritiene questo giudice, in ragione del carattere meramente provvisorio e cautelare della sospensione disposta dal datore di lavoro, di dover escludere l'applicabilità nella specie della menzionata disposizione contrattuale, espressione della regola generale di cui all'art. 7 L. 300/70.

Può, infatti, richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"nel rapporto di lavoro privato, la sospensione dal servizio del dipendente, perché sottoposto a procedimento disciplinare, non integra una sanzione, ma configura una misura cautelare e provvisoria, destinata ad essere travolta dall'esaurimento di tale procedimento; pertanto, la sua applicazione, non configurando l'espressione di potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro, non è soggetta alla procedura dettata dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300"* (v. *ex multis*, Cass. 4719/1983, nonché Cass. 539/1987).

La motivazione del provvedimento sospensivo è, poi, rinvenibile nella contestazione dell'addebito, mentre la durata della sospensione è chiaramente quella del procedimento disciplinare, avviato per l'appunto con la lettera del 17.4.2003.

Ne deriva la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare in discorso.

2. Successivamente, con missiva del 24.11.2003, la Cruise Ships Catering and Services Internationale N.V., dopo aver esaminato le deduzioni difensive del XXX, personalmente sentito, ha disposto la cancellazione dello stesso dalle liste del turno particolare della società medesima.

Tale provvedimento, formalmente rispettoso delle procedure previste dal CCNL e, prima ancora, dall'art. 7 L. 300/70, è altresì legittimo nel merito, avendo l'istruttoria

espletata in corso di causa dimostrato la fondatezza degli addebiti formulati nei confronti del XXX.

Determinante si è rivelata al riguardo la deposizione resa, innanzi al Tribunale di Genova, delegato dal Tribunale di Modica, dal teste [omissis], dipendente di Costa Crociere dal febbraio 2000, con funzioni di consulenza e con la qualifica di “*senior audit consultant*”, deputato a svolgere “*un’attività di controllo delle procedure aziendali e verifica interna per il controllo dei beni aziendali*”, attività implicante il compimento di “*visite ispettive sulle navi della società*”.

In particolare, il teste [omissis] ha dichiarato: “*Qualche giorno prima della data dell’ispezione programmata il sig. [omissis], assistente del XXX, ha verbalmente comunicato al Sig. [omissis], con funzioni di responsabile del magazzino nave, che c’erano state delle irregolarità nella gestione della cambusa ed in particolare per i generi alimentari di cui il [omissis] si occupava e cioè delle derrate “secche”. Il [omissis] infatti aveva la specifica funzione di contare al momento dell’imbarco le derrate; egli riferì che in occasione del carico avvenuto il 28.12.2002 rilevò le differenze che, come di dovere, segnalò al cambusiere XXX, il quale però non le annotò sull’apposito modulo*”; ha poi aggiunto: “*Il giorno 13 gennaio la sede ha notificato la nave; tramite posta elettronica è stato comunicato al Comandante il nostro arrivo. La nave era in Brasile. (...) L’ispezione è durata una settimana, dal 19 gennaio come da standard. Insieme al primo Commissario sig. [omissis] e il sig. [omissis], ho intervistato il [omissis]. Ho fatto un verbale delle sue dichiarazioni*”; il teste ha, in particolare, confermato il contenuto di un’attestazione, da lui sottoscritta, “*contenente come allegato una nota nella quale il sig. [omissis]*” aveva “*di suo pugno annotato le discrepanze relative ai prodotti elencati nella attestazione*”, documento che – su disposizione del giudice delegato – è divenuto parte integrante del verbale di udienza; con riferimento, poi, alla produzione n. 2 del fascicolo di parte convenuta, il [omissis] ha dichiarato: “*trattasi dell’elenco delle discrepanze che il cambusiere XXX ha annotato relativamente all’imbarco dei prodotti del 28.12.2002, che non contiene le differenze segnalate dal [omissis], ma solo quelle di un altro assistente addetto alla cambusa*”.

Su domanda di parte ricorrente, il teste ha affermato che “*la nota di discrepanza è un documento che deve essere effettuato dal cambusiere e da lui firmato ed è sottoposto al controllo per*

la firma dal diretto superiore del cambusiere direttore di servizio, che in quel viaggio era [omissis], e dal responsabile del magazzino nave [omissis]”.

Infine, il [omissis] ha così concluso la sua deposizione: “Non ho interrogato in altri contesti il XXX perché la nostra missione era terminata con un rapporto interno il cui documento di sintesi, per quanto riguarda le derrate alimentari, è contenuto nell’allegato 1. Preciso che nell’allegato 1 c’è una colonna SPOT CHECK che indica la correzione dell’inventario. Voglio infatti evidenziare che dopo la nostra comunicazione del 13 gennaio, il giorno dopo il XXX, probabilmente venuto a conoscenza del nostro arrivo, ha fatto una rilevazione inventariale per allineare il sistema con il dato fattuale, andando ad eliminare le discrepanze, riportando il dato cartaceo al numero effettivo del materiale esistente in magazzino; quindi quando noi siamo arrivati vi era rispondenza tra la giacenza fisica e quella a sistema. Ho trovato, nella mia ispezione, dal programma relativo alla contabilità di magazzino che c’erano state queste modifiche”.

E’ agli atti del fascicolo di parte resistente l’attestazione, datata 31.3.2003, a firma dell’ispettore [omissis], nella quale, per l’appunto, si legge: “Il sottoscritto [omissis], durante la sua permanenza a bordo della M/n Costa Classica dal 19 al 26 gennaio 2003, attesta di aver ricevuto la seguente dichiarazione dal Sig. [omissis] (2nd Storekeeper) a seguito del carico generi dry del 28.12.2002. Il sig. [omissis] ha dichiarato al sottoscritto di aver effettuato la conta fisica alla data suindicata e di aver rilevato l’effettivo carico dei seguenti prodotti a magazzino nave: ...”; segue l’elenco di n. 24 prodotti, di cui sono indicati il codice, la descrizione, l’eventuale unità di misura e la quantità risultante dalla “conta fisica”; è infine detto: “I quantitativi sopraelencati sono stati scritti di pugno dal sig. [omissis] sul documento allegato. Inoltre il sig. [omissis] ha dichiarato al sottoscritto di aver subito da parte del Sig. XXX l’invito a non svelare le differenze tra la conta fisica e la delivery note del fornitore”.

In effetti, alla sopra riportata attestazione è allegata la “delivery note” del fornitore, nella quale sono indicati i quantitativi di merce che avrebbero dovuto essere consegnati in data 21.12.2002; accanto alle voci corrispondenti ai 24 prodotti elencati nell’attestazione del [omissis] appaiono manualmente scritti i quantitativi (minori) effettivamente ricevuti in consegna, siccome risultanti dalla conta fisica effettuata dal [omissis].

Nel fascicolo di parte resistente è, poi, inserita la nota di discrepanza ("*loading discrepancy report*") redatta in data 28.12.2002 da XXX e da lui sottoscritta, oltre che da tali [omissis] (nella qualità di "*services director*") e [omissis] (nella qualità di "*inventory officer*"); in tale nota, non risultano registrate le differenze negative di merce consegnata, annotate da [omissis], bensì altre e diverse discrepanze relative allo stesso carico di merce.

Alla luce delle superiori emergenze processuali, l'oggettiva esistenza del fatto addebitato è indubbia, tanto che v'è prova della successiva correzione apportata al sistema dallo stesso XXX per conformare il dato documentale all'effettiva giacenza di magazzino, a seguito del carico del 28.12.2002.

Quanto all'imputabilità del fatto al ricorrente, appare chiara la ricostruzione indirettamente offerta dal teste [omissis], tramite il richiamo delle dichiarazioni allo stesso rese da [omissis]; né vi sono concreti motivi per dubitare della veridicità di siffatta ricostruzione, vuoi perché la mera circostanza che si tratti di testimonianza *de relato* non osta di per sé alla validità ed efficacia della stessa, vuoi perché nessun elemento contrario è stato allegato e provato dal ricorrente, né è emerso dal complessivo quadro istruttorio (es. si pensi ad eventuali rapporti di inimicizia tra il [omissis] ed il XXX).

A fronte della inequivoca prova emersa in corso di causa, rimane privo di ogni rilievo il dubbio sollevato dal ricorrente a pag. 5 del ricorso, ove testualmente si legge: "*d'altronde, non poteva essere addebitato (n.d.r., al XXX) alcun atto fraudolento considerato che nel periodo intercorrente dal momento di entrata della merce in magazzino al momento del dichiarato accertamento è intercorso certamente un periodo di tempo durante il quale anche altri dipendenti avevano avuto accesso al magazzino, durante i periodi di assenza del XXX dal posto di lavoro*".

Del resto, la circostanza - cui sembra alludere il ricorrente con le superiori deduzioni - di un'eventuale (e necessariamente successiva) sottrazione da parte di terzi dei quantitativi di merce non attestati come mancanti dal XXX, avrebbe dovuto, in quanto fatto impeditivo, essere provato dallo stesso ricorrente; prova che invece è mancata.

Sotto altro profilo, si osserva - come chiarito dal teste [omissis]- che la redazione della 'nota di discrepanza' è atto proprio del cambusiere, mentre la sottoposizione di tale

documento alla firma dei suoi diretti superiori (il direttore di servizio ed il responsabile di magazzino) pare rispondere ad un'esigenza di controllo meramente formale, non esteso alla verifica della completezza dell'elenco delle discrepanze rilevate; in ogni caso, stante l'effettiva esistenza delle discrepanze, come dimostrato dalle successive correzioni apportate al sistema informatico della contabilità di magazzino, potrebbe semmai discutersi di eventuali corresponsabilità di altri dipendenti, senza che ciò, tuttavia, valga ad escludere la responsabilità del XXX.

La volontarietà della condotta posta in essere dal ricorrente emerge, poi, dalla deposizione del [omissis], secondo cui il XXX, nonostante l'assistente [omissis], appositamente addetto alla conta fisica delle derrate da caricare sulla nave, gli avesse segnalato l'esistenza di discrepanze tra i quantitativi indicati nella nota del fornitore e quelli effettivamente consegnati, non ha riportato tali differenze negative nella c.d. nota di discrepanza.

Così le cose, il successivo adeguamento del dato documentale a quello fattuale non può di certo incidere sulla valutazione della condotta sopra descritta: non ne elimina, infatti, la natura volontaria né appare frutto di un ravvedimento del ricorrente, specie in considerazione del concomitante svolgimento della visita ispettiva sulla nave.

In conclusione, considerata l'essenzialità dell'obbligazione rimasta ineseguita ed atteso il carattere volontario dell'omissione, oltre che il quantitativo non indifferente di merce effettivamente mancante, ritiene questo giudice che l'inadempimento del XXX sia *"così grave da far venir meno il rapporto fiduciario con l'armatore"*, di talchè si giustifica la sostanziale sanzione disciplinare della cancellazione dal turno particolare irrogata nei confronti dello stesso; ciò, nella piena osservanza della previsione contenuta nell'art. 15 del CCNL versato in atti dal ricorrente, espressione peraltro di un principio generale in materia di licenziamento disciplinare.

Di qui l'infondatezza della censura mossa dall'attore in ordine alla pretesa sproporzione della sanzione inflitta rispetto all'infrazione contestata, apparendo piuttosto il provvedimento datoriale rapportato *"alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa"* (anzi, qui, dolo).

Per le ragioni sopra specificate, il ricorso va rigettato.

IV - Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo nella controversia n. 270/2004 R.G.L., promossa da XXX, con ricorso depositato il 19.8.2004, nei confronti della Cruise Ships Catering and Services Internazionale N.V.,

RIGETTA il ricorso.

CONDANNA XXX alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.475,00, di cui € 2.200,00 per compensi ed € 275,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso e pubblicato in Modica il 21 aprile 2008.

**Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Sandra Levanti**